

Aggiornamento al 25 febbraio 2022



assaperlo.com

Focus assicurazioni
Superbonus 110%

assaperlo.com





Indice

pag.3 Focus assicurazioni Superbonus 110%

pag.5 La prima indicazione di legge per le assicurazioni per lavori Superbonus 110%

pag. 6 Le novità e i chiarimenti con la Legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020

pag. 7 A cosa prestare attenzione nella scelta di una polizza RC professionale per il Superbonus 110%

pag. 11 L'aggiornamento normativo DL13/22 del 25/02/2022

pag. 14 La responsabilità solidale: difendersi dagli errori degli altri

pag. 17 Le polizze di rc professionale più complete per Superbonus 100% e bonus minori

Pag.18 About us

Focus assicurazioni Superbonus 110%

Aggiornamento al 25 febbraio 2022

Come è noto, in particolare a tutti gli attori del panorama edilizio, il Superbonus 110% è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che **eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 2025 (cdr legge di bilancio 2022)**, per specifici interventi di efficienza energetica, di antisismica, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (i cosiddetti bonus minori), compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

Il Superbonus è una maxiagevolazione che, da un lato offre una grande opportunità di risparmio a tutti coloro che vogliono ristrutturare il proprio immobile per renderlo più efficiente e sicuro, dall'altro ha l'obiettivo di dare una maggiore spinta di ripresa a un settore strategico per il nostro paese come è quello dell'edilizia e del suo indotto.

Il Superbonus 110% porta alla ribalta il lavoro di molte categorie professionali che operano nel mondo edile:

- **Architetti**
- **Ingegneri**
- **Geometri per interventi di minore entità**
- **Certificatori energetici e altri tecnici chiamati al rilascio dell'APE**

La maxiagevolazione, così come tutti gli interventi edili per i bonus minori, conferisce a questi professionisti una grande responsabilità: devono infatti rilasciare **attestazioni/asseverazioni corrette** per gli immobili da ristrutturare, rientranti nell'agevolazione del Superbonus.

Questo breve focus non ha l'obiettivo di spiegare tutte le normative e le molteplici sfaccettature che ruotano attorno a questa maxiagevolazione, che tra l'altro è in continua evoluzione, ma vuole cercare di dare dei chiarimenti per potersi orientare con sicurezza sulla scelta della polizza RC professionale più adeguata, sia per il Superbonus che per i bonus minori.

Buona lettura!



La prima indicazione di legge per le assicurazioni per lavori superbonus 110%

Quello che viene definito notoriamente ai più come il famoso “Decreto Rilancio” è in realtà il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che è stato convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato in due tempi diversi,

- dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
- e successivamente dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che **ha puntualizzato alcuni aspetti** dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

Quale indicazione ha dato la legge nel momento del lancio della maxiagevolazione, per quanto riguarda gli obblighi assicurativi della maxiagevolazione?

Se riprendiamo il comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, per la parte dedicata alle asseverazioni recitava così:

“...I soggetti stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, e comunque non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata...”

e poco sotto al punto 6:

“Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e all’ammontare degli importi oggetto delle asseverazioni; a tal fine il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’assicurazione è adeguato....”

Questa prima indicazione legislativa in merito alle polizze assicurative di cui si devono dotare i tecnici per i lavori Superbonus, ha lasciato spazio a interpretazioni diverse e ha permesso il fiorire di soluzioni di tutela tra le più disparate.>>

Da quando questo decreto è stato emesso e fino alla fine del 2020, i tecnici si sono trovati circondati, a giusta ragione, dai dubbi su quale fosse la soluzione di copertura professionale più adeguata.

Le domande più frequenti che ogni tecnico giustamente si è posto sono state:

è quindi sufficiente la mia RC professionale di base che è comunque obbligatoria per legge?

Per lavori di tipo Superbonus è meglio che invece sia stipulata una tutela di RC professionale ad hoc? •

Le novità e i chiarimenti con la Legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020

In questo panorama costellato da dubbi e domande sulla scelta della polizza di tutela più adeguata a copertura del professionista, finalmente il governo ha emesso la Legge n.178 del 30/12/2020, attraverso la quale sono stati forniti degli importanti chiarimenti.

“q) Al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente testo.

... L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, SPECIFICO per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, DA INTEGRARE a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)....

A cosa prestare attenzione nella scelta di una polizza RC professionale per il Superbonus 110%

Visti i chiarimenti comunicati dalla legge 178 del 30 dicembre 2020, al professionista viene data ora la certezza di poter scegliere tra due possibilità di coperture assicurative: **l'uso della propria polizza RC professionale** di base a condizione che sia perfettamente conforme a determinati requisiti imposti dalla legge o scegliere una **polizza specifica dedicata** ai lavori **Superbonus 100%**.

Per permettere una serena riflessione al professionista che deve scegliere, proviamo ad analizzare le due situazioni, soffermandoci su alcune espressioni importanti riportate nella legge di bilancio del 30 dicembre 2020 e che volutamente abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente.

Caso 1: il professionista decide di usare la propria polizza RC professionale di base a copertura dei lavori Superbonus 110%

In questa situazione deve prestare la massima attenzione a questi aspetti:

a) ...non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione...

Il professionista in possesso della propria RC professionale, obbligatoria per legge per la sua attività, **deve controllare** che la copertura in suo possesso **non escluda** in nessun modo le attività di asseverazione del comma 14.

E' necessario pertanto sincerarsi presso il proprio assicuratore che questa attività sia coperta.

Chi è in possesso ad esempio di una Polizza a "rischi nominati" deve prestare particolare cautela a questo riguardo, in quanto in questo caso la copertura vale solo per gli eventi elencati, per i quali la compagnia risponde, mentre ogni altro evento non espressamente nominato è da considerarsi escluso.

Chi, come RC professionale, è dotato di questo tipo di polizza si deve sincerare che tra le attività elencate ci sia anche quella di asseveratore in materia di Superbonus 110%. >>

Va tuttavia ricordato che in genere in una polizza a rischi nominati, i danni patrimoniali vengono coperti con dei sottolimiti dal 10 al 20% del massimale principale, **insufficienti per le Asseverazioni Superbonus**.

La soluzione di polizza di RC professionale base anche a copertura delle asseverazioni è la **ALL RISKS**, che praticamente copre tutti i rischi, tranne quelli esplicitamente indicati nel paragrafo esclusioni.

Questa tipologia di polizza permette al proprio assicurato di verificare velocemente quali per quali rischi è assicurato, guardando il solo paragrafo che indica cosa viene escluso e si differenzia dalle polizze tradizionali per le quali è sempre necessario richiedere appendici continue a copertura di rischi che possono sopraggiungere nella propria attività professionale.

b) ...un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma*...

Ai fini dell'ottenimento della maxiagevolazione, all'interno della propria polizza è necessario che **il massimale destinato al Superbonus sia specificato e non generico**.

Per sopperire a questa necessità, il professionista deve chiedere al proprio assicuratore di emettere un'appendice dedicata, operazione che in genere comporta comunque un costo.

Questo è un aspetto molto importante: in caso di controllo, l'impossibilità da parte del tecnico **di dimostrare la specificità** di destinazione del Superbonus 110% nella propria polizza, può far **bocciare la richiesta della maxiagevolazione presentata per il lavoro gestito**.

b) ...un massimale... da integrare a cura del professionista ove si renda necessario... >>

*** La condizione del massimale non inferiore ai 500.000 euro è stata cancellata dalla più recente normativa del 25 febbraio 2022, come è riportato nelle pagine seguenti di questo documento.**

Un altro elemento a cui il professionista tecnico deve prestare attenzione, nel momento della scelta della propria polizza a copertura anche di lavori per il Superbonus 110%, è la possibilità e la libertà che gli deve essere **garantita** dal proprio assicuratore, di **poter adeguare liberamente il proprio massimale** durante il corso dell'anno.

c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti...

Ultrattività e retroattività: altri due aspetti fondamentali che il professionista deve considerare per l'uso della propria RC professionale a copertura di lavori della maxiagevolazione.

Va ricordato infatti che generalmente le polizze di RC Professionale sono nella forma "claims made", ossia coprono i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati alla Compagnia durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di **retroattività convenuta**.

Per i lavori del Superbonus 100% molto importante è anche la garanzia di **ultrattività** (cosiddetta postuma), la quale ha la funzione di estendere il periodo di accoglimento dei reclami di una polizza cessata, purché tali reclami siano afferenti ad errori commessi dal professionista nel periodo di efficacia del contratto.

Non va dimenticato infatti che i controlli sui lavori con accesso al Superbonus 110% possono essere effettuati **fino a 8 anni** dal deposito della domanda di accesso per la maxiagevolazione.

Compreso quindi con attenzione il significato di "claims made" e considerate le regole riportate al paragrafo c) della legge di bilancio 178 del 30 dicembre, consigliamo di accertarsi, prima della sottoscrizione della polizza "all risks" per lavori di Superbonus, delle condizioni di **retroattività** ed **ultrattività** previste. >>

Caso 2: il professionista decide di usare una polizza dedicata "ad hoc" per lavori Superbonus 110%

La legge di bilancio del 30 dicembre ha chiarito anche la possibilità di scegliere ...c)

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro*, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)...

In sostanza il decreto legge permette al professionista di poter optare, **in alternativa all'uso della propria RC professionale**, per una tutela dedicata e indipendente per i lavori Superbonus 110%.

Da qui si evince immediatamente che con questa soluzione non è necessario specificare il massimale in quanto la polizza stessa è dedicata al lavoro Superbonus per la quale è stipulata.

Con questa soluzione sarà infatti possibile stipulare una copertura "su misura" per l'intervento da asseverare, tenendo sempre ben presente quanto finora detto sul funzionamento della polizza "claims made".

Considerato questo quadro legislativo, come professionista hai già provveduto ad adeguare la tua polizza assicurativa per il Superbonus?

Hai già optato in alternativa per una polizza dedicata?

Hai già iniziato ad occuparti di lavori del Superbonus 110% o per adesso stai cercando di orientarti per capire i meccanismi della maxiagevolazione?

Soltanto il singolo professionista può dare una risposta a queste domande, per le quali ci auguriamo che questo breve approfondimento possa essere di utile supporto. •

*** La condizione del massimale non inferiore ai 500.000 euro è stata cancellata dalla più recente normativa del 25 febbraio 2022, come è riportato nelle pagine seguenti di questo documento.**

Ulteriori aggiornamenti normativi sulle polizze Rc professionali per il Superbonus 110% e bonus minori D.L. 13/22 del 25 febbraio 2022.

Quanto poco prima riportato nella storia delle polizze assicurative che il governo ha indicato come obbligatorie per chi come tecnico edile è alle prese con lavori che accedono al Superbonus 110%, **è stato recentemente modificato** con il D.L. 13/22 **con le Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche del 25 febbraio 2022.**

Infatti in questo decreto si recita al paragrafo b dell'art.1 che .." al comma 14 della precedente legge di bilancio, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: **«per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».**

Cosa cambia quindi con questo nuovo aggiornamento normativo?

In sostanza significa che dal 25 febbraio 2022 le polizze per lavori che accedono al Superbonus 110% e bonus minori devono prevedere, con effetto dal 26 febbraio 2022, un massimale minimo **solo pari agli importi dei lavori.**

Per il tecnico edile per assicurarsi per lavoro con accesso al Superbonus 110% e bonus minori, restano valide le due opzioni già fissate dal decreto :n.178 del 30.12.2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 E S.M.I.

- a) utilizzo della polizza All Risks
- B) Polizza Stand Alone.

In caso di utilizzo della Polizza di RC professionale con massimale specifico dedicato ai lavori va ricordato che:

1) La normativa vigente evidenzia che in caso di utilizzo della polizza All Risks, la stessa deve avere:

- a) Non esclusioni di asseverazioni
- b) Retro attività di anni 5
- c) Postuma di anni 5 per cessazione attività
- d) Massimale dedicato **NON PIU' di almeno euro 500.000, ma a seguito del nuovo D.L. 13/22, pari all'importo dei lavori;**

In alternativa è possibile scegliere, in aggiunta e in modo indipendente dalla propria polizza di RC professionale, una polizza stand alone dedicata solo al lavoro che si sta seguendo per il Superbonus 110% o bonus minore.

Il nuovo decreto antifrode inasprisce anche le pene a carico del tecnico edile: dopo il comma 13 -bis è inserito il seguente:

«13 -bis .1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;

E i bonus minori?

Il superbonus e i bonus minori hanno aperto la strada a molti dubbi in ambito assicurativo. Molti professionisti hanno cercato di capire **quale Polizza deve stipulare il tecnico che assevera** la congruità delle spese dei **Bonus edilizi anche minori**.

Sul tema è **intervenuta in questi giorni l'Agenzia delle Entrate-Regione Lombardia** che ha chiarito quando è necessaria l'asseverazione e, quindi, la **sottoscrizione della Polizza**.

In particolare, richiamando il **Provvedimento n. 283847 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, a seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha precisato che **per tutti gli interventi in questione, inclusi quelli che hanno accesso a Bonus differenti dal Superbonus 110%, è richiesto il visto di conformità**.

Ne consegue che per tutti gli interventi, quindi anche quelli che prevedono bonus minori, **è richiesta la verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni previste**.

Inoltre **il soggetto che rilascia il visto di conformità** ha anche il dovere di **verificare che gli stessi professionisti siano in possesso di una Polizza** a responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

La garanzia per la Responsabilità Solidale: come difendersi dagli errori degli altri

Il Superbonus 110% è una manovra complessa e per accedervi e ottenerla nel modo corretto, è indubbio che serva un lavoro combinato che vede coinvolti più professionisti dalle competenze diverse.

Le professionalità richieste dalla maxiagevolazione spaziano infatti, da quelle dell'ambito prettamente tecnico edilizio, per passare poi a quello finanziario e giuridico tributario.

Tra tutte le figure professionali, sicuramente la parte del leone viene svolta da chi è in possesso di competenze di natura tecnica nell'ambito dei lavori edilizi, a cui, tra l'altro, è rivolto questo breve estratto.

Sono infatti i tecnici edili i principali protagonisti di questa manovra: da loro dipende sia la possibilità di accedere correttamente al Superbonus che l'opportunità, come nazione, di vedere rivalorizzato il vetusto patrimonio italiano.

I professionisti in questione sono i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni ai fini degli interventi di efficientamento energetico, nonché coloro che sono in possesso dei titoli necessari per svolgere le attività di progettazione, anche strutturale, la direzione lavori, il collaudo delle strutture, della statica degli edifici etc.

A queste figure professionali vanno necessariamente aggiunte quelle relative alle imprese, che dovranno effettuare gli interventi attentamente individuati e coordinati nel corso delle singole operazioni.

Essendo una manovra che coinvolge appunto, come abbiamo detto, più attori ed esige la necessità di un lavoro di squadra articolato, è di estrema importanza che, prima di stipulare la propria polizza, il tecnico si accerti che in ciò che sta per sottoscrivere, sia inserita la garanzia per la Responsabilità Solidale.

Vediamo di chiarire di cosa si tratta.

La Responsabilità Solidale è trattata nell'art. 2055 del Codice Civile che così recita: *“ Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate al risarcimento in solido del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.*

Tradotto in parole povere, **se un fatto dannoso è imputabile a più soggetti, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno.**

In un ambito come quello edile, nella costruzione/ristrutturazione di un manufatto architettonico, sono in genere diverse le professionalità che vengono coinvolte sulla base delle loro competenze e specifiche responsabilità, collegate l'uno con l'altra dal **vincolo di solidarietà.**

Facciamo un esempio concreto.

Un condominio deve essere ristrutturato: viene richiesto l'intervento di un architetto come asseveratore, dell'impresa che svolgerà il lavoro, di un geologo per la caratterizzazione del suolo sottostante alla costruzione.

Terminata l'opera, emergono alcuni vizi.

Si apre quindi un provvedimento volto ad accertare la responsabilità di questi danni, a carico dell'architetto e delle altre figure professionali che hanno collaborato con lui. Viene accertato che il danno sia stata causato dall'impresa e dal geologo, che tuttavia non hanno le sufficienti risorse economiche necessarie per poter ripagare il danno generato.

Il Giudice, in tal caso, condanna l'architetto, anche se con responsabilità minima e/o residuale del danno, a risarcire per intero il valore dei vizi riscontrati.

Scatta in questo modo, **il principio della responsabilità solidale: nei lavori che comportano una connessione professionale con altri esperti, anche se la colpa principale del danno verificatosi non è del soggetto che è**

stato chiamato in giudizio insieme agli altri che hanno preso parte al lavoro con la loro professionalità, questo è **obbligato a pagare di tasca propria**, contribuendo insieme agli altri colleghi o sostituendosi ad essi, qualora non ne fossero in grado economicamente, al pagamento delle somme stabilite.

Sinistri di questo tipo sono purtroppo in crescita nel settore edile; in una manovra come il Superbonus che richiede un concerto di professionisti, i rischi sono ancora più alti.

Come tutelarsi?

La risposta è una sola: **avendo cura di sottoscrivere una polizza di RC professionale che preveda la garanzia per la Responsabilità Solidale.**

In questo caso, **l'assicurazione risponde pagando l'intero importo e tenendo completamente indenne l'assicurato, e non per la sola quota di responsabilità.**

Se la polizza scelta non prevede la garanzia della Responsabilità solidale, il professionista **non potrà beneficiare di alcun indennizzo da parte della compagnia e sarà costretto a prendere i soldi direttamente dal suo patrimonio personale per ripagare il danno contestato e accertato a livello giudiziale.**

Diciture di soluzioni assicurative così riportate e che sono molto diffuse sul mercato: *"l'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso"*, NON coprono dal rischio della Responsabilità Solidale.

Soluzioni assicurative che riportino invece la dicitura: "...in caso di Responsabilità Solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.", permettono al tecnico edile di vivere serenamente il proprio lavoro, difendendosi anche dagli errori degli altri.

Le polizze più complete del mercato interamente conformi al quadro legislativo in materia Superbonus e bonus minori

ALL RISKS

PER INGEGNERI E ARCHITETTI

Conforme al D.M. art.119 DL 34/2020

Conforme all'aggiornamento
Legge 178 del 30/12/2020

Prevista destinazione massimale
specifico per Superbonus

Emissione appendice per destinazione
massimale specifico **prevista e gratuita**

Adeguamento massimale in corso di
durata polizza **previsto**

Retroattività illimitata

Tipo di ultrattività (postuma) previsto:
Ultrattività **conforme al DM art. 119
DL 34/2020 e successivi
aggiornamenti**

Postuma gratuita di 5 anni
in caso di decesso

Ultrattività (postuma) di 10 anni
in caso di cessazione attività
**da attivare contestualmente al
pagamento del premio aggiuntivo
indicato in polizza**

Ultrattività (postuma) di 10 anni
in caso di cessazione contratto
**da attivare contestualmente al
pagamento del premio aggiuntivo
indicato in polizza**

**Garanzia per la responsabilità
solidale prevista e compresa**



STAND ALONE

DEDICATA AL SUPERBONUS
PER INGEGNERI, ARCHITETTI,
GEOMETRI E PERITI

Conforme al D.M. art.119 DL 34/2020

Conforme all'aggiornamento
Legge 178 del 30/12/2020

Ultrattività (postuma)
conforme al DM art. 119 DL 34/2020
e aggiornamento legge 178 del
30/12/2020

Tipo di ultrattività (postuma) previsto:
8 o 10 anni a scelta del professionista

**Formula con postuma da
sottoscrivere alla firma**

Massimale specifico
a copertura del 100% dell'importo dei
lavori Superbonus dichiarati.

**Garanzia per la responsabilità
solidale prevista e compresa**



About us

Assaperlo.com è il primo network digitale che offre assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di **Assigeco**, conosciuto **intermediario assicurativo** indipendente presente sul **mercato da oltre 40 anni**. **Assaperlo.com** è stato creato con l'intento di abbinare il mondo assicurativo a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti. Il **network digitale** vanta la presenza di attori leader del settore e una tecnologia che garantisce all'utilizzatore di accedere in **modo semplice e veloce** a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con **una sola esperienza digitale**.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i più importanti Wholesale e Coverholder dei Lloyd's.

La società collabora con oltre **300 intermediari nazionali** e vanta un' **ampia offerta di soluzioni e servizi** di sottoscrizione assicurativa per aziende, enti pubblici e liberi professionisti.



**Conosci il mondo dei
controlli
ENEA per i lavori del
Superbonus 110%?**

**Scopri l'unica soluzione
per superarli con serenità**

MC ENERGY



a! assaperlo.com

visita assaperlo.com



Zero Impact®
web site

assaperlo.com

certificato Zero Impact web site

Le emissioni derivanti dalle vostre visite verranno *compensate con la creazione e tutela di aree boschive in crescita nel Parco del Ticino.*



Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di qualsiasi altro tipo.

assicurazioni professionali

assicurazioni

salute / viaggi / casa / auto

servizi

per ogni esigenza quotidiana



CONTATTA L'ASSISTENZA DEDICATA

+39 02 83595863 | +39 02 83623417

assaperlo@assigecosolutions.com

seguici su



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

AssigecoLive S.r.l. – Partita Iva: 10737720960

Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano

Società iscritta alla Sez. E del RUI IVASS n. E000624853 -del 22.03.2019

Email Pec: info@pec.assigecolive.it

